

Istruzioni per il rilascio di autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)

1 Principi

- 1.1 Le presenti istruzioni costituiscono un aiuto all'esecuzione vincolante per i servizi cantonali specializzati in relazione all'articolo 18 capoverso 7 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13), all'allegato 1 numero 6 OPD e alle norme PER specifiche per la protezione fitosanitaria redatte dalle organizzazioni specializzate conformemente all'allegato 1 numero 8.1 OPD. Mirano a garantire un'esecuzione uniforme e il pari trattamento dei richiedenti.
- 1.2 Ogni Cantone disciplina internamente quale servizio cantonale specializzato è competente per quale tipo di autorizzazione speciale.

Il Cantone di domicilio del richiedente è competente per le autorizzazioni speciali alle aziende individuali (sono fatti salvi accordi intercantionali, p.es. per le colture speciali).
- 1.3 Le autorizzazioni speciali possono essere rilasciate soltanto in relazione alle limitazioni conformemente all'articolo 18 capoverso 7 e alle norme PER specifiche per la protezione fitosanitaria redatte dalle organizzazioni specializzate conformemente all'allegato 1 numero 8.1 OPD.
- 1.4 Le disposizioni di cui all'articolo 18 capoverso 3 OPD, secondo cui possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari (PF) immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), devono essere adempiute anche per le autorizzazioni speciali.
- 1.5 Nell'autorizzazione speciale vanno indicati il destinatario, la coltura, l'indicazione, la superficie, il principio attivo / la categoria di principi attivi, la durata di validità ed eventuali misure / condizioni.
- 1.6 Un'autorizzazione speciale può essere rilasciata se:
 - a) validi motivi non influenzabili dal gestore (p.es. meteo) impediscono o hanno impedito una misura consentita o richiesta, o
 - b) l'applicazione di un prodotto consentito nella PER senza autorizzazione speciale si è rivelata troppo poco efficace, o
 - c) esiste una minaccia per lo sviluppo della coltura e del raccolto o per la salute di uomini e animali a causa di agenti patogeni che con molta probabilità non possono essere controllati in maniera sufficiente con un prodotto consentito nella PER senza autorizzazione speciale.
- 1.7 Nel rilasciare un'autorizzazione speciale occorre vegliare affinché
 - a) la misura fitosanitaria autorizzata sia per quanto possibile mirata e rispettosa dell'ambiente (eventualmente disposizioni concernenti la scelta del prodotto, la data dell'applicazione, la superficie sulla quale è utilizzato, ecc.) e
 - b) laddove opportuno, si predisponga una finestra di controllo per consentire un controllo dell'efficacia. Questa deve essere contrassegnata nel campo.
- 1.8 Le sostanze di base di cui all'articolo 40a OPF non sottostanno a un obbligo di autorizzazione speciale nell'ambito della PER.
- 1.9 Le soglie d'intervento sono consultabili sotto www.blw.admin.ch > Sostegno finanziario > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Protezione dei vegetali; Informazioni complementari > Documentazione.
- 1.10 Per quanto tempo devono essere conservate le autorizzazioni speciali rilasciate dipende dalle disposizioni cantonali.

2 Divieto d'utilizzo nella PER (all. 1 n. 6.1 OPD)

Principi attivi con effetto insetticida vietati

Possono essere rilasciate autorizzazioni speciali per insetticidi vietati conformemente all'allegato 1 numero 6.1.1 OPD se le soglie d'intervento vigenti (se presenti, cfr. n. 1.9) sono raggiunte o superate, se non è presente un prodotto sostitutivo equivalente con un minore potenziale di rischio e se la coltura è effettivamente ancora minacciata. Se possibile e opportuno, va preteso un trattamento parziale della superficie. Per i principi attivi con effetto insetticida vietati nelle colture speciali si applica il capitolo 4.

Principi attivi con effetto erbicida vietati

Per prodotti contenenti Terbutilazina sono possibili autorizzazioni speciali soltanto per la produzione di mais dolce e sementi di mais.

Per prodotti contenenti Nicosulfuron sono possibili autorizzazioni speciali soltanto per la produzione di sementi di mais.

Per prodotti contenenti Dimetaclor non sono rilasciate autorizzazioni speciali.

Per prodotti contenenti Metazaclor, nella campicoltura possono essere rilasciate autorizzazioni speciali soltanto su suoli paludosi. Nelle colture speciali possono essere rilasciate autorizzazioni speciali soltanto per fragole e aglio.

Per i casi citati all'allegato 1 numero 6.1.2 OPD non è necessaria un'autorizzazione speciale.

3 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura (all. 1 n. 6.2 OPD)

Divieto di trattamento invernale

Le autorizzazioni speciali per applicazioni di prodotti fitosanitari tra il 15 novembre e il 15 febbraio incluso sono giustificate solo se improrogabili, per esempio in caso di danni provocati dalle lumache a novembre o di comparsa estremamente precoce di parassiti a febbraio.

Erbicidi nel mais

In caso di impiego di un telo (film) pacciamante nella coltivazione del mais possono essere rilasciate autorizzazioni speciali per l'utilizzo di erbicidi su tutta la superficie in pre-emergenza. Per la lotta allo zigolo dolce sono possibili autorizzazioni speciali in pre-emergenza e in presemina.

Impiego di erbicidi totali nella campicoltura e foraggicoltura

Le tabelle 1 e 2 mostrano in quali casi è consentito il trattamento con un erbicida totale nella PER e in quali è necessaria un'autorizzazione speciale.

Erbicidi selettivi nei terreni permanentemente inerbiti

Un'autorizzazione speciale è necessaria se deve essere trattato più del 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (per anno e azienda; escl. superfici per la promozione della biodiversità SPB).

Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste (KPSD)
Conférence des services phytosanitaires cantonaux (CSP)
Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali (CSF)

Tabella 1: Impiego di erbicidi totali nelle colture campicole.

a)	Trattamento delle stoppie entro il 14 novembre o dal 16 febbraio, in seguito aratura o semina senza aratura	consentito
b)	Aratura in autunno ed erbicida totale dal 16 febbraio, in seguito semina di una coltura campicola senza aratura	consentito
c)	Trattamento di una coltura intercalare entro il 14 novembre o dal 16 febbraio, in seguito aratura o semina di una coltura senza aratura	consentito
d)	Trattamento di una semina di una coltura non riuscita entro il 14 novembre o dal 16 febbraio con un erbicida totale e risemina	consentito
e)	Trattamento di maggesi fioriti e da rotazione entro il 14 novembre o dal 16 febbraio con un erbicida totale, in seguito aratura o semina di una coltura senza aratura	consentito

Tabella 2: Impiego di erbicidi totali nei terreni inerbiti (prati naturali o temporanei).

a)	Trattamento di prati naturali o temporanei entro il 14 novembre o dal 16 febbraio, in seguito semina di una coltura campicola senza aratura	consentito
b)	Trattamento di prati naturali o temporanei entro il 14 novembre o dal 16 febbraio, in seguito aratura prima della semina di una coltura campicola	solo con autorizzazione speciale
c)	Trattamento di prati naturali o temporanei, in seguito aratura o risemina senza aratura (rinnovo del prato)	solo con autorizzazione speciale

Insetticidi da irrorare

Può essere rilasciata un'autorizzazione speciale solo se si supera la soglia d'intervento vigente (se presente) e se la coltura è effettivamente ancora minacciata. Laddove possibile, occorre esigere un prodotto rispettoso dell'ambiente e/o un trattamento parziale della superficie.

Gli insetticidi per la lotta alla piralide del mais sono utilizzabili nell'ambito della PER solo con un'autorizzazione speciale. Possono essere impiegati soltanto per la coltivazione di mais da granella o mais per la produzione di sementi:

- nelle regioni in cui è presente la piralide del mais bivoltina (con 2 generazioni), o
- nelle regioni (in particolare nei Cantoni VD e FR) in cui sono adempiute le seguenti condizioni:
 - o in queste aree sono liberati gli ausiliari Trichogramma,
 - o nell'anno precedente più del 30 per cento dei gambi di mais erano spezzati, e
 - o si verificano regolarmente danni causati dai cinghiali.

4 Autorizzazioni speciali per le colture speciali (art. 18, norme PER delle organizzazioni specializzate conformemente all'all. 1 n. 8.1 OPD)

Viticultura

Contro parassiti che compaiono occasionalmente il servizio cantonale specializzato competente può rilasciare autorizzazioni speciali in adempimento a quanto indicato ai capitoli 1 e 2 delle presenti istruzioni nonché nelle direttive PER, PIOCH e Vitisswiss.

In relazione alla limitazione del quantitativo massimo di rame a 4 kg/ha e anno è possibile un'autorizzazione speciale fino a concorrenza del quantitativo di 6 kg/ha e anno consentito secondo l'omologazione, se nel giro di 5 anni consecutivi sono applicati al massimo 20 kg di rame per ettaro.

Il servizio cantonale specializzato competente può rilasciare autorizzazioni speciali per prodotti fitosanitari non consentiti secondo l'attuale «Indice fitosanitario per la viticoltura» (Agroscope Transfer) in adempimento a quanto indicato ai capitoli 1 e 2 delle presenti istruzioni nonché nelle direttive PER, nelle Règles techniques PER-Romandie e nelle direttive Vitisswiss.

Frutticoltura e coltivazione di bacche

Il servizio cantonale specializzato competente può rilasciare autorizzazioni speciali per prodotti fitosanitari non consentiti secondo gli attuali «Indice fitosanitario per la frutticoltura» e «Indice fitosanitario per i piccoli frutti» (entrambi Agroscope Transfer) in adempimento a quanto indicato ai capitoli 1 e 2 delle presenti istruzioni nonché nelle direttive PER, nelle Règles techniques PER-Romandie e nelle direttive del Fachzentrums Anbau und Schutz der Kulturen im Obstbau, Associazione Svizzera Frutta.

Possono essere rilasciate autorizzazioni speciali per principi attivi a effetto erbicida conformemente all'allegato 1 numero 6.1.1 OPD soltanto per Metazachlor in colture di fragole (cfr. cap. 2).

Attualmente non sono rilasciate altre autorizzazioni speciali nel settore erbicidi in quanto esistono sufficienti alternative.

Orticoltura

Per i casi citati all'allegato 1 numero 6.1.2 OPD non è necessaria un'autorizzazione speciale.

Possono essere rilasciate autorizzazioni speciali per principi attivi a effetto erbicida conformemente all'allegato 1 numero 6.1.1 OPD soltanto per Metazachlor in colture di aglio (cfr. cap. 2).

Possono essere rilasciate autorizzazioni speciali per principi attivi a effetto insetticida conformemente all'allegato 1 numero 6.1.1 OPD, se

- è superata la soglia d'intervento vigente conformemente al numero 1.9 (Agroscope Schede tecniche n. 5/2014 e n. 123/2020 nonché «Soglie di tolleranza nelle colture orticole nella Svizzera tedesca», parte 1 Brassicacee, versione aprile 2013), o
- i dati sul monitoraggio dei Cantoni e/o Agroscope evidenziano una minaccia per la coltura, o
- il richiedente, per esempio mediante foto, dimostra la presenza del parassita o suoi sintomi (se non è presente una soglia d'intervento),

e non sono disponibili prodotti sostitutivi equivalenti con un minore potenziale di rischio e la coltura è effettivamente ancora minacciata. L'autorizzazione speciale è rilasciata per particella / unità di gestione, coltura e parassita per tutta la durata della coltura (quindi per tutte le serie della stessa coltura sulla medesima particella) nell'anno in questione. Non sono richieste finestre di controllo.

Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste (KPSD)
Conférence des services phytosanitaires cantonaux (CSP)
Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali (CSF)

Tabella 3: Per la lotta agli agenti patogeni indicati nella tabella sottostante si rilascia un'autorizzazione speciale soltanto se è dimostrato che è già stato utilizzato un ausiliario o un prodotto fitosanitario consentito nell'ambito della PER e l'efficacia si è rivelata insufficiente.

Per tutti gli altri agenti patogeni la domanda di autorizzazione speciale può essere presentata direttamente senza dover utilizzare in precedenza un ausiliario o un prodotto fitosanitario ammesso nella PER.

Coltura	Agente patogeno
Tutte le colture orticole	Afidi
Melanzane	Tripidi
	Mosca bianca (aleurodidi)
Baby-leaf (Brassicaceae)	Minatrici
	Tripidi
Cetrioli	Minatrici
	Tripidi
	Mosca bianca (aleurodidi)
Finocchio	Minatrici
	Tripidi
Sedano rapa	Minatrici
	Tripidi
Specie di cavolo	Nottue (defogliatrici)
	Tignola delle crocifere
	Tripidi
	Cavolaie
Erbe aromatiche	Minatrici
	Tripidi
	Mosca bianca (aleurodidi)
Zucche con buccia commestibile	Tripidi
Porro	Tignola del porro
	Minatrici
	Tripidi
Coste	Minatrici
	Mosca della barbabietola
	Tripidi
Valerianella	Minatrici
Paprica/ peperoni	Minatrici
	Tripidi
	Mosca bianca (aleurodidi)
Pastinaca	Tripidi

Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste (KPSD)
Conférence des services phytosanitaires cantonaux (CSP)
Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali (CSF)

Pepino	Tripidi
	Mosca bianca (aleurodidi)
Ravanello	Tripidi
Barbabietola	Minatrici
	Mosca della barbabietola
Ramolaccio	Nottue (defogliatrici)
	Tripidi
	Mosca bianca (aleurodidi)
Rabarbaro	Tripidi
Rucola	Nottue (defogliatrici)
Insalate	Tripidi
Scalogni	Tignola del porro
	Tripidi
Asparagi	Criocera dell'asparago
	Mosca dell'asparago
Spinaci	Tripidi
Sedano da coste	Minatrici
	Tripidi
Pomodori	Minatrici
	Tripidi
	Mosca bianca (aleurodidi)
Prezzemolo tuberoso	Tripidi
Mais dolce	Tripidi
Cipolle	Tignola del porro
	Tripidi

5 Autorizzazioni speciali regionali

Se in base alle circostanze e all'esperienza è prevedibile che un determinato agente patogeno nella maggior parte dei casi raggiungerà o supererà la soglia d'intervento, può essere rilasciata un'autorizzazione speciale regionale. La regione da delimitare va identificata mediante prelievi.

Il servizio cantonale specializzato competente informa in tempo utile i produttori. L'autorizzazione speciale regionale contiene in particolare indicazioni sulla coltura e sull'agente patogeno, sul prodotto autorizzato, sulla limitazione territoriale e temporale e sulla soglia nociva. Sono possibili altre condizioni (p.es. finestra di controllo).

Le autorizzazioni speciali regionali sono valide per tutte le superfici nell'area delimitata, quindi anche per le superfici di gestori il cui domicilio si trova al di fuori di tale area.

I servizi cantonali specializzati competenti collaborano all'elaborazione e al rilascio di autorizzazioni speciali regionali.

6 Esperimenti

Se, per esempio, ditte produttrici di PF, istituti di ricerca o scuole universitarie svolgono esperimenti con PF, devono concludere una convenzione con il gestore che va inviata, unitamente alla descrizione dell'esperimento, ai servizi cantonali specializzati competenti. In questi casi non deve essere rilasciata un'autorizzazione speciale (art. 18 cpv. 8 OPD).